



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Comando Vigili del Fuoco Isernia

Isernia, 21 marzo 2025

UFFICIO: Risorse Umane

ORDINE DEL GIORNO N° 124/2025

OGGETTO: Richiamo in servizio Vigili del Fuoco Volontari “Discontinui”

Il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97, ha istituito, per i Vigili volontari del C.N.VV.F., nuovi elenchi distinti in due tipologie rispettivamente per le esigenze dei distaccamenti volontari e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo stesso.

Con il decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023 sono stati disposti alcuni interventi necessari per sanare le problematiche sorte con la procedura d’infrazione adottata dalla Comunità Europea, relativamente ad alcuni profili di non conformità della legislazione italiana alle disposizioni comunitarie, anche con riferimento al meccanismo dei richiami del personale volontario discontinuo del C.N.VV.F.

Tra gli interventi vi è stato l’incremento assunzionale di ulteriori 550 unità, rispetto a quanto precedentemente previsto, al fine di sanare le carenze in organico facendo venir meno la necessità di richiamare personale “discontinuo” i cui richiami erano stati prorogati fino al 30 ottobre 2024.

A seguito di ciò non si potrà più effettuare nessun richiamo del personale volontario “discontinuo”, si potrà, invece, richiamare il solo personale volontario così detto “a campana”, in servizio ad ore, esclusivamente *“per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale connesse al soccorso pubblico e per frequentare corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell’Interno”*.

L’elenco in cui sono iscritti i volontari "discontinui" è ad esaurimento ferma restando la possibilità per essi di essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga e di partecipare alle quote di riserva nei concorsi pubblici per l’accesso a tutte le qualifiche del C.N.VV.F.

Al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale iscritto nell’elenco dei “discontinui” è però riconosciuta a questi ultimi la possibilità di transitare nell’elenco istituito per la necessità dei distaccamenti volontari presentando istanza, su apposita modulistica, tramite il Comando di appartenenza. Il cambio comporterà la cancellazione definitiva dall’elenco di provenienza senza la possibilità di essere reinserito.

Per quanto detto, con decorrenza immediata, la partecipazione all'attività del Distaccamento Volontario di Venafro potrà essere concessa esclusivamente a coloro che sono iscritti nell'apposito elenco.

Il CSV GENTILE Albino ed il CSV MARCOLFO Carmine controlleranno la composizione delle squadre al fine di evitare la partecipazione all'attività di soccorso di personale non iscritto nell'elenco dei volontari per le esigenze dei distaccamenti volontari.

Si allega:

- 1) Nota della D.C. per le Risorse Umane prot.n. 19015 del 10.03.2025
- 2) Nota della D.C. per le Risorse Umane prot.n. 19815 del 12.03.2025

DVDLG dott.ssa Paola De Placido



IL COMANDANTE
GIANGIOBBE

firmato digitalmente ai sensi di legge



ANTONIO
GIANGIOBBE
MINISTERO
DELL'INTERNO
21.03.2025
10:08:30
GMT+01:00



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e
del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Oggetto: Articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69. Modifiche alla Sezione II del Capo II del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, riguardante il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ha previsto, come noto, che i volontari del Corpo nazionale, già iscritti nell'unico elenco tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, potessero chiedere l'iscrizione in appositi nuovi elenchi distinti in due tipologie, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo stesso.

L'Amministrazione ha dato attuazione alla disposizione in argomento, avviando le iniziative amministrative che hanno condotto all'effettiva attivazione dei due elenchi.

Con il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, sono stati disposti taluni interventi sull'assetto delle norme vigenti, concernenti il personale volontario del Corpo nazionale, che si sono resi necessari al fine di adeguarlo al nuovo quadro scaturito a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea.

Tali disposizioni sono in linea con la significativa scelta operata dal legislatore nel 2017, quando, nel citato decreto legislativo del 29 maggio 2017 n. 97, all'articolo 14, ha espressamente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

previsto che l'elenco in cui sono iscritti i cd. volontari discontinui è ad esaurimento, con ciò già prefigurando la conclusione di tale modalità di impiego del predetto personale, ferma restando la possibilità per essi di essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga.

Pertanto, le modifiche normative introdotte al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, hanno dovuto necessariamente tener conto dell'esigenza di non abrogare *sic et simpliciter* il complesso delle norme che disciplinano l'apporto del personale volontario ma, soprattutto, di orientarne l'applicazione ai soli volontari iscritti nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari (c.d. volontari puri), quelli cioè che operano e continueranno ad operare nei distaccamenti volontari del Corpo.

In particolare, l'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, introduce nella sezione II del Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, l'articolo 12-bis, con rubrica "*Disposizioni per il personale volontario*".

Il comma 1, del citato articolo 12-bis, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del medesimo Corpo.

Il comma 2, invece, dispone che il vigente decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applica esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento.

Conferma, inoltre, per il solo personale volontario "puro", la vigenza dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cioè della norma che esclude la configurazione di un rapporto di lavoro derivante da contratto a tempo determinato per tale personale.

Il nuovo impianto normativo sopra esposto, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, fa comunque salvo l'elenco del personale volontario istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, consentendo a coloro che sono ivi iscritti di partecipare alle quote di riserva nei concorsi pubblici per l'accesso a tutte le qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tuttavia, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario iscritto in tale elenco, in linea con quanto previsto nella nota di questa Direzione centrale prot. n. 5169 del 25 gennaio 2019, con la presente circolare, viene riconosciuta la possibilità al personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, di poter manifestare al Comando dei vigili del fuoco di appartenenza, la volontà di transitare nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio per la Gestione dell'Anagrafe delle Prestazioni e per le Attività Assistenziali

Resta inteso che l'eventuale cambio, comporterà la cancellazione definitiva dall'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del CNVVF, senza possibilità di essere ivi reinserito, tenuto conto del fatto che tale tipologia di elenco è stata definita dal legislatore "ad esaurimento", e, pertanto, non è più alimentabile, così come previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

IL DIRETTORE CENTRALE

De Luca



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio di pianificazione della mobilità e sviluppo delle aree professionali

Ai Direttori Centrali del Dipartimento

Ai Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandanti dei Vigili del Fuoco

Ai Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione
del Capo Dipartimento

Ai Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione
del Capo del CNVVF

All' Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento

All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Oggetto: Richiami in servizio Vigili del Fuoco Volontari "Discontinui".

Pervengono a questa Direzione richieste di richiami in servizio del personale discontinuo da parte delle Direzioni Regionali.

Come è noto, a seguito della procedura d'infrazione 2014/4231 e in particolare del parere del 19 aprile 2023 adottato ex art. 258 del TFUE, la Commissione Europea ha rilevato profili di non conformità della legislazione italiana alle disposizioni comunitarie, anche con riferimento al meccanismo dei richiami del personale volontario "discontinuo" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tale scopo, per sanare la non conformità sopradescritta, con l'art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023 è stato previsto una deroga alle ordinarie facoltà assunzionali dei vigili del fuoco e degli operatori, incrementandole rispettivamente, di 350 e 200 unità.

A riguardo, si precisa che l'iter assunzionale delle 550 unità innanzi richiamate sono concluse e non trova più applicazione il decreto dipartimentale prot. 1876 adottato in data 8 giugno 2023 che fissava, tra l'altro, la possibilità di richiamare in servizio il personale "discontinuo" sino al 30 ottobre 2024.

UO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Tutto ciò considerato, sebbene ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 139/2006 resta in vigore l'articolo 29, comma 1, lettera c) del decreto 81/2015, lo stesso, tuttavia, non trova più applicazione considerato che le assunzioni delle 550 unità di cui al decreto-legge 69/2023 sono ultimate, pertanto, non potranno più essere effettuati richiami del personale volontario "discontinuo".

Tuttavia, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 il solo personale volontario così detto "a campana" può essere richiamato, in servizio ad ore esclusivamente "b) per esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al soccorso pubblico; c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno".

IL DIRETTORE CENTRALE

De Luca

Il Dirigente
DS Cavaliere

DVDLG Senatori
VDLG Turillo